

STATUTO DELLA SOCIETA' "Iblea Acque - Società per Azioni in house"

Art. 1 Costituzione e denominazione

Per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Assemblea Territoriale Idrica Ragusa – ATI istituita ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19, e del Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, è costituita la società Iblea Acque *per azioni in house* ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.175 del 2016, denominata " Iblea Acque - Società *per Azioni in house*", di seguito denominata anche "Società"

Art.2 Sede legale

La Società ha sede legale nel Comune di Ragusa, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 *ter* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Società potrà aprire unità locali operative su tutto il territorio dell'ATI Ragusa con deliberazione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 – Soci

Possono essere soci della società gli Enti Locali dell'Assemblea Territoriale Idrica Ragusa – ATI dell'Ambito Territoriale Ottimale 4 Ragusa.

Art.5 Capitale sociale - Diritti delle Azioni

Il capitale sociale è di **Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)** ed è rappresentato da numero 10.000 (diecimila) azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale

di Euro 10,00 (dieci), ai sensi di legge e viene sottoscritto dai Comuni della Provincia di Ragusa, tutti facenti parte della Assemblea Territoriale Idrica ATI Ragusa, nelle seguenti rispettive proporzioni:

Il Comune di Acate sottoscrive n. 335 azioni, pari al 3,35%;
il Comune di Chiaramonte Gulfi sottoscrive n. 253 azioni, pari al 2,53%;
il Comune di Comiso sottoscrive n. 947 azioni, pari al 9,47%;
il Comune di Giarratana sottoscrive n. 89 azioni, pari allo 0,89%;
il Comune di Ispica sottoscrive n. 509 azioni, pari al 5,09%;
il Comune di Modica sottoscrive n. 1.694 azioni, pari al 16,94%;
il Comune di Monterosso Almo sottoscrive n. 90 azioni, pari allo 0,90%;
il Comune di Pozzallo sottoscrive n. 600 azioni, pari al 6,00%;
il Comune di Ragusa sottoscrive n. 2.307 azioni, pari al 23,07%;
il Comune di Santa Croce Camerina sottoscrive n. 347 azioni, pari al 3,47%;
il Comune di Scicli sottoscrive n. 851 azioni, pari all'8,51%;
il Comune di Vittoria, sottoscrive n. 1.978 azioni, pari al 19,78%.

Ogni azione da diritto ad un voto ed è indivisibile.

Ai sensi dell'art.2355 c.c., la società emette i titoli azionari.

Art. 6 Versamenti e finanziamenti soci

I soci avranno facoltà di eseguire, anche su proposta dell'organo amministrativo o dell'assemblea dei soci, ed in conformità alle disposizioni di legge ed alla disciplina regolamentare del CICR vigenti, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, ovvero versamenti a fondo perduto a copertura perdite o versamenti in conto capitale.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate anche per la copertura di eventuali perdite, ovvero imputate ad aumento del capitale, previa delibera assembleare.

I finanziamenti dei soci possono essere anche non proporzionali alle quote possedute.

Qualora i soci, per ragioni di carattere ecologico o sociale ed in relazione ai propri fini istituzionali, prevedano che la Società effettui un servizio o svolga un'attività il cui costo, intero o parziale, non sia recuperabile dai fruitori del servizio né mediante contributi di altri enti, ovvero non sia indicato nel contratto di servizio o nel bilancio di previsione, provvedono in ogni caso ad assicurare la copertura del costo corrispettivo.

E' vietata alla società la raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Art. 7 Oggetto

La Società ha per oggetto:

la gestione *in house providing* del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Ragusa, in coerenza ed in ottemperanza a quanto prescritto dal D.l.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla Legge Regione Sicilia n. 19 dell'11/08/2015, dal Piano d'Ambito, previo affidamento da parte dell'Ente di Governo D'Ambito, nell'interesse delle comunità locali di riferimento, nonché lo svolgimento di servizi strumentali per il conseguimento dei compiti istituzionali dei medesimi Enti.

La Società ha, inoltre, ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività che costituiscono il Servizio Idrico Integrato:

- captazione, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione dell'acqua per usi primari, industriali ed agricoli;
- collettamento, depurazione e riutilizzo delle acque reflue;
- progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti necessari alla erogazione dei servizi a rete, nonché l'esecuzione di lavori attinenti;
- gestione di reti, impianti e dotazioni per l'esercizio del servizio idrico integrato.

La Società potrà rendere ogni servizio e compiere ogni operazione strumentale al raggiungimento dei propri scopi sociali, nonché compiere ogni operazione idonea alla miglior efficienza della gestione, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- tutela dell'ambiente, sia promuovendo studi e ricerche in merito, sia esercitando l'attività di controllo di inquinamento idrico;
- sistemi e progetti software, banche dati, ogni altro prodotto, servizio o tecnologia afferente la erogazione di servizi basati sull'uso delle tecnologie informatiche e dei canali di comunicazione digitale;
- qualsiasi ulteriore attività attinente al settore del servizio idrico integrato e dei servizi connessi;
- progettazione, organizzazione e sviluppo gestionale relativi al servizio idrico integrato affidato;
- per le utenze domestiche regolarmente intestate a individui o nuclei familiari non abbienti, il rispetto del quantitativo minimo giornaliero corrispondente al fabbisogno vitale di acqua, individuato sulla base dei parametri indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività esclusivamente per conto e a favore degli Enti locali che direttamente esercitano su di essa il controllo analogo anche congiunto.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici che direttamente e indirettamente la partecipano. La produzione (entro il limite del 19 % del fatturato complessivo) può essere rivolta anche a finalità diverse solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La Società potrà, inoltre, richiedere e ricevere finanziamenti, contributi e concessioni nazionali e comunitarie relative ai programmi inerenti l'oggetto sociale.

La Società, purché in coerenza con la disciplina *dell'in house providing* e, comunque, senza pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione del Servizio Idrico Integrato d'Ambito, potrà svolgere attività collegate all'oggetto sociale e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari, assumere finanziamenti, rilasciare fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia a terzi.

La Società è tenuta ad osservare tutti i limiti che la normativa impone ed imporrà alle Società a capitale interamente pubblico operanti secondo il modello *in house providing*.

Art. 8 - Società interamente pubblica in *house providing* e controllo analogo.

La struttura e l'organizzazione della Società sono conformate al modello della società totalmente pubblica in *house providing*. Pertanto, la partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica, direttamente rappresentativa degli Enti Locali dell'Ambito Ottimale di Ragusa, con divieto assoluto di trasferimento del capitale a soggetti privati.

La Società è soggetta al controllo analogo congiunto dei soci Comuni.

Le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto da parte dei soci sono previste, disciplinate e garantite:

- dal presente Statuto e da un apposito regolamento da adottarsi dalla Assemblea dei soci entro un anno dalla approvazione del presente atto, volti ad assicurare la rappresentanza, singola e congiunta, negli organi decisionali della società a tutti i soci, consentendo ad essi:

- l'esercizio congiunto di influenza dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società;

- l'esercizio di esclusivi ed autonomi poteri di indirizzo in ordine alle determinazioni attinenti la gestione dei servizi affidati, la costruzione e gestione di opere funzionali a tali servizi;

- la possibilità di concorrere alle decisioni strategiche della società;

- autonomi poteri di impulso verifica e informazione;

- dall'eventuale stipula di patti parasociali e convenzioni o di altri strumenti organizzativi finalizzati a disciplinare forme aggiuntive di controllo analogo da parte dei Soci Enti locali;

- dall'obbligo per l'Organo Amministrativo e per l'Organo di Controllo di garantire la disponibilità per gli Enti soci dei seguenti atti:

- verbali delle sedute del C.d.A. e dell'assemblea dei soci;

- tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione sociale, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati in sede assembleare;

- dall'obbligo di soddisfare le motivate richieste di informazioni e chiarimenti da parte degli Enti soci per il servizio erogato nei territori di riferimento.

Art. 9 Comitato sul Controllo Analogo – Composizione.

Al fine di assicurare il controllo analogo congiunto da parte degli Enti soci è costituito il Comitato sul Controllo Analogo quale organismo essenziale e funzionale per la conformazione della Società al modello prescelto di società a partecipazione pubblica in *house providing* per l'affidamento diretto del Servizio idrico integrato nell'Ambito Ottimale.

Il Comitato per il Controllo Analogo è composto da 5 membri nominati dall'Assemblea dei soci.

Salvo quanto previsto dall'art. 12, i componenti del Comitato per il controllo analogo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo anno di carica.

Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare uno o più componenti, il comitato per il controllo analogo si attiverà per l'individuazione dei possibili componenti da nominare in sostituzione di quelli venuti a mancare, sicché l'Assemblea, da convocarsi entro 15 giorni, provveda alla loro sostituzione.

Art. 10 Principi di funzionamento del Comitato sul Controllo Analogico.

Il Comitato sul Controllo Analogico deve essere convocato dal Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

Per la valida costituzione delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Art. 11 Competenze del Comitato sul Controllo Analogico

Il Comitato sul Controllo Analogico è preposto a verificare che la società operi coerentemente e si conformi:

- agli indirizzi e direttive gestionali impartiti in qualsiasi forma, ivi comprese quelle previste negli atti di affidamento e nei contratti di servizio;
- ai principi ed ai presupposti del modello in *house providing*.

Il Comitato sul Controllo Analogico svolgerà la sua funzione in conformità a quanto previsto nel "Regolamento del controllo Analogico"

Art. 12 Norma transitoria - Prima costituzione del Comitato sul Controllo Analogico

I primi componenti del Comitato dureranno in carica per un anno e saranno così nominati, uno dal Comune di Ragusa, che assumerà anche il ruolo di Presidente, uno dai Comuni di Modica e Vittoria, uno dai Comuni di Comiso, Pozzallo e Scicli, uno dai Comuni

di Ispica, Acate e Santa Croce Camerina e uno dai Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo.

Art. 13 Organi sociali

Sono organi sociali: l'Assemblea dei Soci, l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale.

A norma del comma 9, lettera d) dell'art.11 del D.LGS.n. 175/2016, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art.14 Delibere Assembleari

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto.

Art. 15 Convocazione.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci iscritti nel libro soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica certificata. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, la deliberazione si intende regolarmente adottata quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio e l'altra per la determinazione degli indirizzi strategici della Società e l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 16 Presidenza dell'Assemblea - Segretario.

L'Assemblea è presieduta, a seconda dei casi, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza è presieduta da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il segretario è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente dell'Assemblea.

Nei casi di legge il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente.

Art. 17 Intervento - Rappresentanza - Quorum costitutivo -

Deliberazioni

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni socio Ente Locale che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, ex lege dal Vice Sindaco, o, per delega scritta, da altra persona comunque amministratore o dipendente dell'Ente Locale.

In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, si vede attribuita la funzione vicaria.

I membri dell'Assemblea sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- il Presidente dell'Assemblea deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento della riunione ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante e gli intervenuti devono poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono inoltre poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

◀ L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Art. 18 Organo Amministrativo

La Società è amministrata, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.LGS. n. 175/2016, da un amministratore unico in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovate e, comunque, in possesso di tutti i requisiti, ed in particolare dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalle vigenti norme in materia, e dei requisiti prescritti dall'art. 11 del D.LGS. n. 175/2016.

L'Assemblea, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può deliberare la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da un numero da tre a cinque membri; la delibera di nomina dovrà determinare e dare atto delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa legate al settore di attività ed alla complessità operativa. Il

numero dei consiglieri di amministrazione è scelto, sempre in numero dispari, dall'Assemblea all'atto della nomina.

I componenti del l'Organo Amministrativo durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di carica. Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società - ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dall'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e dalle norme ivi citate e, in relazione ai compensi, sono soggetti ai limiti di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, la quale può anche nominare fra i Consiglieri eletti il Presidente del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, l'Assemblea assicura che almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione appartenga al genere meno rappresentato in conformità alla normativa vigente e che l'elezione avvenga nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. Si fa applicazione dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per i primi amministratori nominati con l'atto costitutivo in sede di costituzione della società, avviene sulla base di liste presentate dai Soci secondo le seguenti modalità: i soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di servire almeno n.50.000 abitanti (cinquantamila), per come risultanti dai dati ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, possono presentare una lista di candidati che potrà contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente, ordinati progressivamente per numero, depositandola, a pena di decadenza, presso la sede sociale nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari

tempo per tempo vigenti, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione. Le liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre devono garantire, nell'individuazione dei candidati, il rispetto del criterio di riparto tra generi. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti, entro il termine da queste stabilito. Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale il curriculum di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per la carica di Consigliere, l'elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo da essi ricoperti presso altre società. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

All'esito della votazione la lista con il maggior numero di voti eleggerà la maggioranza dei consiglieri di amministrazione, mentre quella di minoranza più votata eleggerà i restanti. Pertanto, nel caso di un consiglio di amministrazione con tre membri, due saranno eletti dalla lista di maggioranza e uno dalla lista di minoranza, mentre, nel caso di un consiglio di amministrazione con cinque membri, tre saranno eletti dalla lista di maggioranza e due dalla lista di minoranza. Risulteranno eletti di ciascuna lista i soggetti indicati nelle prime posizioni della lista, seguendo l'ordine numerico di presentazione dei candidati nella lista depositata.

Alla cessazione dalla carica di alcuno degli amministratori nominati, per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avverrà mediante cooptazione del primo candidato non eletto della lista cui appartiene il consigliere da sostituire. L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della

sua nomina. Qualora la lista di appartenenza fosse esaurita il Presidente o il vicepresidente ovvero il consigliere più anziano per età, deve convocare entro 30 giorni l'Assemblea per la nomina dell'amministratore cessato.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare più della metà degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono attivare entro 30 giorni la procedura per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea.

Art. 19 Cariche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, se non indicato dall'Assemblea, nomina un Presidente e può nominare un Vice Presidente, cui attribuire i poteri del Presidente solo quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vice-Presidente non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello a lui spettante in qualità di consigliere di amministrazione.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dall'art.9 del presente Statuto e dalle norme generali in tema di società.

Art. 20 Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso che l'amministrazione sia affidata a un Consiglio di Amministrazione, esso si riunisce presso la sede della società, su convocazione scritta (telex o telefax o posta elettronica certificata) del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di due dei componenti del Consiglio stesso, inviata al domicilio di ciascuno degli amministratori e dei sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. In caso di assenza o impedimento del Presidente, se sussistono condizioni di urgenza, la convocazione può essere fatta dal Vice-Presidente ovvero, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese con la presenza effettiva - anche per audioconferenza o videoconferenza - della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio si considera validamente tenuto anche in assenza di formale convocazione qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e l'intero collegio sindacale e nessuno si opponga alla discussione dei punti da trattare.

Art. 21 Poteri dell'Organo Amministrativo

L'organo amministrativo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti tuttavia delle competenze riservate dalla legge e dallo statuto all'Assemblea. In particolare, e tra l'altro, l'organo amministrativo:

- a) propone all'Assemblea le eventuali modificazioni dello Statuto e del Regolamento;
- b) propone all'Assemblea l'eventuale proroga, o l'eventuale scioglimento o la messa in liquidazione della società;

- c) può nominare un Direttore Generale della Società, previa autorizzazione dell'Assemblea, cui affidare la gestione operativa dell'azienda, tenuto a formulare all'Organo di amministrazione proposte motivate, anche di carattere generale, in relazione agli obiettivi di gestione;
- d) entro il 31 dicembre di ciascun anno approva il piano annuale delle attività da realizzare nell'anno successivo;
- e) rappresenta la Società nei rapporti con le istituzioni locali, regionali, statali, europee ed internazionali, assicura l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea, attua un costante raccordo tra l'Assemblea e il Direttore se nominato.

Art. 22 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta, a seconda dei casi, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che potranno compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Il Vice-Presidente, ove nominato, ha la rappresentanza legale della società in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Art. 23 Collegio sindacale

L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale definendone il compenso.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge. In ogni caso, l'Assemblea assicura che almeno un terzo dei membri del Collegio sindacale appartenga al genere meno rappresentato in conformità alla normativa vigente.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele o video conferenza nel rispetto dell'articolo 20.

L'elezione dei membri del Collegio Sindacale, fatta eccezione per i primi sindaci nominati in seno all'atto costitutivo della società, avviene sulla base di liste presentate dai

soci secondo le seguenti modalità: i soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di servire almeno n. 50.000 abitanti (cinquantamila), come risultati dai dati ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, possono presentare una lista di candidati che potrà contenere nominativi fino al numero massimo di sindaci previsto, ordinati progressivamente per numero, depositandola, a pena di decadenza, presso la sede sociale nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione. Le liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre devono garantire, nell'individuazione dei candidati, il rispetto del criterio di riparto tra generi. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti, entro il termine da queste stabilito. Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale il curriculum di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per la carica di Sindaco, l'elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo da essi ricoperti presso altre società. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

All'esito della votazione la lista con il maggior numero di voti eleggerà la maggioranza dei sindaci (due effettivi, tra cui il Presidente, e uno supplente), mentre quella di minoranza più votata eleggerà i restanti (uno effettivo ed un supplente). Risulteranno eletti di ciascuna lista i soggetti indicati nelle prime posizioni della lista, seguendo l'ordine numerico di presentazione dei candidati nella lista depositata.

Art. 24 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro in conformità a quanto disposto dalla legge.

In alternativa, ricorrendone i presupposti, può però essere esercitata anche dal Collegio Sindacale.

Art. 25 Scioglimento e liquidazione.

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. L'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Art. 26 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27 Utili - Contributi.

In considerazione delle finalità di interesse pubblico della Società, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità e dell'oggetto sociale, secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 28 Norma transitoria di funzionalità

L'Organo Amministrativo, in fase di start up, concorda con i singoli Enti Locali soci l'utilizzo del personale in atto addetto al Servizio Idrico Integrato a mezzo distacchi e comandi.

Resta sempre salva la facoltà del passaggio diretto del personale che stipulerà rapporto di lavoro privato.

Sempre per la fase di start up, l'Organo Amministrativo concorda con i singoli Enti Locali soci il passaggio di reti e servizi.

Art. 29 Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge.